SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 novembre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 novembre 2021, n. **162**.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 20 del codice delle pari opportunità

1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto».

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la consigliera o il consigliere nazionale di parità presenta la relazione di cui al medesimo comma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 25 del codice delle pari opportunità

1. All'articolo 25 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «discriminando» sono inserite le seguenti: «le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «o un comportamento» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro,» e dopo la parola: «mettere» sono inserite le seguenti: «i candidati in fase di selezione e»;

c) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;

b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;

c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità

1. All'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «oltre cento dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «oltre cinquanta dipendenti» e la parola: «almeno» è soppressa;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei *bonus* e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno»;

f) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi più gravi può essere disposta» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta»;

g) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro».

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

Certificazione della parità di genere

1. Dopo l'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è inserito il seguente:

«Art. 46-*bis (Certificazione della parità di genere)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-*bis*, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunità di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza;

b) le modalità di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) le modalità di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera *a)*;

d) le forme di pubblicità della certificazione della parità di genere.

3. È istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».
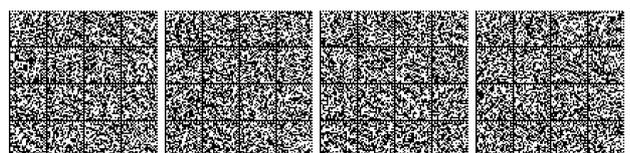
Art. 5.

Premialità di parità

1. Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al comma 1 è determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 1.

3. Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, anche sulla base dell'andamento dei benefici riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.

Art. 6.

Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche

1. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, le modifiche conseguenti alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 522):

Presentato dall'on. Tiziana CIPRINI (M5S) e altri il 17 aprile 2018.

Assegnato alla Commissione XI (Lavoro), in sede referente il 10 maggio 2019, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio e tesoro), VI (Finanze), X (Attività produttive), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione XI (Lavoro), in sede referente, il 3 dicembre 2019; il 29 gennaio 2020; il 4 marzo 2020; il 27 maggio 2020; il 10 giugno 2020; il 1°, il 15 e il 22 luglio 2020; il 4 agosto 2020; il 28 ottobre 2020; il 4 novembre 2020; il 5 maggio 2021; il 16 e il 23 giugno 2021); il 6 luglio 2021.

Esaminato in Aula il 7 luglio 2021 in un testo unificato della Commissione con gli atti C. 615 (on. Chiara GRIBAUDO e altri), C. 1320 (on. Laura BOLDRINI e altri), C. 1345 (on. Silvia BENEDETTI e altri), C. 1675 (on. Mariastella GELMINI e altri), C. 1732 (on. Gloria VIZZINI e altri), C. 1925 (C.N.E.L.), C. 2338 (on. Maria Rosaria CARFAGNA e altri), C. 2424 (on. Alessandro FUSACCHIA e altri), C. 2454 (on. Maria Rosaria CARFAGNA) e approvato il 13 ottobre 2021.
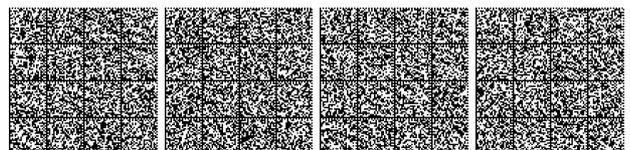
Senato della Repubblica (atto n. 2418):

Assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro), in sede deliberante il 19 ottobre 2021, con i pareri delle commissioni 1ª Commissione (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria) e 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 11ª Commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 20 ottobre 2021; approvato definitivamente il 26 ottobre 2021.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dalla presente legge:

«Art. 20 *(Relazione al Parlamento). — 1. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, anche sulla base del rapporto di cui all'art. 15, comma 7, nonché delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'art. 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto*».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dalla presente legge:

«Art. 25 *(Discriminazione diretta e indiretta (legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 4, commi 1 e 2)*. — 1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando *le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale,* le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, *compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro,* apparentemente neutri mettono o possono mettere *i candidati in fase di selezione e* i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

2-*bis*. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;

b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;

c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dalla presente legge:

«Art. 46 *(Rapporto sulla situazione del personale (legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 9, commi 1, 2, 3 e 4)*. — 1. Le aziende pubbliche e private che occupano *oltre cinquanta dipendenti* sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

1-bis. *Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo.*

2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

a) *le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;*

b) *l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;*

c) *le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto.*

3-bis. *Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno.*

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. *Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, è disposta* la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

4-bis. *L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.*».

— La legge 7 aprile 2014, n. 56 reca: «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Il regolamento (UE) 2021/240 del 10 febbraio 2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021 L 57/1;

— Il regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, è pubblicato nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021 L 57/17;

— Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure):

«Art. 47 *(Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)*. – 1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3-*bis*. Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare , in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'art. 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e 55-*quinquies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero dell'art. 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, persone disabili, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

d-*bis*) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
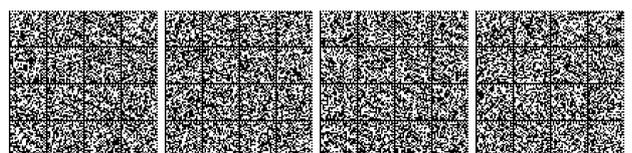
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-*bis* ovvero al comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'art. 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti)) le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3 e 3-*bis* sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.».

— Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale):

«Art. 18 *(Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali)*. — 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi degli articoli 6-*quater* e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera *b)*, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:

a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 147-*ter*, comma 1-*ter*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):

«Art. 147-*ter (Elezione e composizione del consiglio di Amministrazione)*. — 1. – 1-*bis* (*omissis*);

1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

— Si riporta il testo dell'art. 2359, commi primo e secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (Approvazione del testo del Codice civile):

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 reca: «Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120.».

21G00175
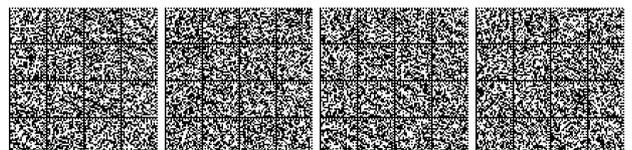
DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 2021.

Indizione della «Giornata nazionale dello spazio».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, ove si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione «indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2021, con il quale al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dott. Vittorio Colao, è stata attribuita anche la delega alle funzioni di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 7;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, adottata nella seduta del 17 giugno 2021, concernente l'istituzione stabile di una Giornata nazionale dello spazio, proponendo la data del 16 dicembre di ogni anno;

Verificato che la data del 16 dicembre non risulta impegnata da altre celebrazioni istituzionali;

Ritenuto opportuno solennizzare il successo dell'Italia nel settore spaziale che ha avuto formalmente il suo inizio con il lancio del satellite S. Marco 1, avvenuto il 15 dicembre del 1964, grazie al quale l'Italia è stata tra i primi Paesi a mettere in orbita un satellite artificiale interamente realizzato a livello nazionale;

Ravvisata l'opportunità di istituire una giornata nazionale allo scopo di sensibilizzare e fidelizzare i cittadini italiani alle attività spaziali, in termini di crescita, benessere, immagine e ruolo internazionale del nostro Paese;

Tenuto conto che la proposta di indire una «Giornata nazionale dello spazio» per il giorno 16 dicembre di ogni anno, è stata avanzata dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale nella riunione del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2021;

Sentito il Consiglio dei ministri nella seduta del 5 ottobre 2021;

EMANA:
la seguente direttiva

È indetta la «Giornata nazionale dello spazio» per il giorno 16 dicembre di ogni anno.

In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul settore spaziale nazionale, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2021
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne prev. n. 2724

21A06729

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 novembre 2021.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sede staccata di Catania – e della Commissione tributaria provinciale di Catania, nelle giornate del 28 ottobre 2021 e del 29 ottobre 2021.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;
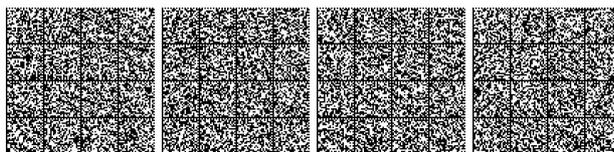
Viste la nota n. 6910 del 27 ottobre 2021 ed il messaggio di posta elettronica del 28 ottobre 2021, con le quali, rispettivamente il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Catania ed il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici siti in Catania, nelle giornate del 28 ottobre 2021 e del 29 ottobre 2021, a seguito della disposizione prefettizia di chiusura di tutti gli uffici pubblici, in considerazione dell'allerta maltempo;

Vista la nota del 3 novembre 2021, con la quale, il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività, nella giornata del 2 novembre 2021, sia della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sede staccata di Catania - sia della Commissione tributaria provinciale di Catania;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza dei citati uffici, nelle giornate del 28 ottobre 2021 e del 29 ottobre 2021, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Sicilia, che con nota prot. n. 1076 datata 5 novembre 2021 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sede staccata di Catania - e della Commissione tributaria provinciale di Catania nelle giornate del 28 ottobre 2021 e del 29 ottobre 2021.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2021

Il direttore: SIRIANNI

21A06728

DECRETO 11 novembre 2021.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 15 luglio 2021 e scadenza 15 agosto 2024, settima e ottava *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 novembre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 97.932 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 13 luglio, 14 settembre e 12 ottobre 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 15 luglio 2021 e scadenza 15 agosto 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;
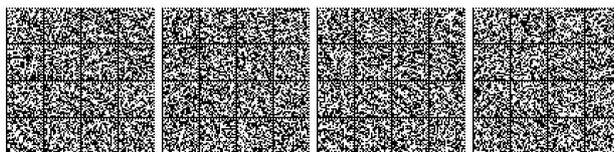
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 15 luglio 2021 e scadenza 15 agosto 2024. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro. I buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 novembre 2021, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,10% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento dell'ottava *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 12 novembre 2021.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 novembre 2021, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 novembre 2021 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2021

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

21A06801

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 agosto 2021.

Riparto a favore delle regioni del fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni che riconosce ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati un indennizzo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che ha trasferito alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le competenze in materia di indennizzi riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della predetta funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Considerato che il citato art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che il fondo sia ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;

Viste le note n. 1692/C2FIN/C7SAN dell'11 marzo 2021 e n. 4984/C7SAN dell'8 luglio 2021 con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha formulato una proposta di riparto del fondo di cui al citato comma 821 che tiene conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, quantificato sulla base del monitoraggio degli indennizzi erogati da ciascuna regione negli anni 2015-2019;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021;

Ritenuto di dover adempiere a quanto stabilito dalla norma succitata e procedere al riparto del fondo tra le regioni interessate in proporzione del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il fondo di cui all'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, è ripartito tra le regioni interessate sulla base delle quote indicate nell'allegato 1.

2. Le quote di cui al comma 1 sono erogate alle regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze quale concorso agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2021

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2701

ALLEGATO *1*

REGIONI	Riparto fondo di cui alla legge n. 178/2020, art. 1, comma 821 per l'anno 2021
Abruzzo	1.632.629,43
Basilicata	639.220,92
Calabria	2.719.673,73
Campania	6.421.989,69
Emilia Romagna	5.897.335,95
Lazio	5.840.911,53
Liguria	996.489,99
Lombardia	6.226.086,20
Marche	1.465.807,72
Molise	386.284,62
Piemonte	3.462.227,93
Puglia	6.433.828,15
Toscana	2.426.911,19
Umbria	622.019,24
Veneto	4.276.102,04
Sardegna	552.481,68
Totale generale	50.000.000,00

21A06727

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 settembre 2021.

Struttura e modalità di aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali del 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998, recante «Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625».

Visto in particolare l'art. 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 16/2021, con il quale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite (di seguito denominato «Registro») per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione, nonché l'art. 9, comma 2, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabilite la struttura e le modalità di aggiornamento del menzionato registro;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'art. 5, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

Considerata la necessità di definire la struttura e le modalità di aggiornamento del menzionato registro;

Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 13 settembre 2021;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione del 15 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce la struttura e le modalità di aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite in applicazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.

Art. 2.

Struttura del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite

1. Il registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, istituito ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, contiene le informazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo medesimo.

2. L'informazione relativa all'utilizzo della varietà è riferita alle seguenti categorie:

a) da vino;

b) da tavola (consumo fresco);

c) da portinnesti;

d) per destinazioni particolari.

3. Nel registro di cui al comma 1, su parere del gruppo di lavoro protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, di seguito «Gruppo di lavoro», possono essere inserite ulteriori informazioni derivanti da specifiche esigenze o da altre normative nazionali.

Art. 3.

Periodo di validità della registrazione di una varietà o di un clone

1. L'iscrizione di una varietà o di un clone al registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite ha una durata di trenta anni e può essere rinnovata per ulteriori periodi di trenta anni, purché siano ancora disponibili i materiali di moltiplicazione della varietà o del clone.

2. Il responsabile della conservazione di una varietà o di un clone inoltra la domanda di rinnovo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre l'anno solare precedente la scadenza dell'iscrizione della varietà.

3. La domanda di cui al comma 2 è corredata di elementi di prova attestanti che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1.

4. Nel caso di assenza di domanda di rinnovo l'Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, con propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici o privati, può disporre il rinnovo della registrazione di una varietà o di un clone, qualora questi rivestano particolare interesse per la viticoltura nazionale, per preservare la diversità genetica o per qualunque altro interesse generale.

Art. 4.

Cancellazione dal registro nazionale di una varietà o di un clone

1. Una varietà o un clone sono cancellati dal registro nazionale delle varietà e cloni di vite, su parere del gruppo di lavoro, qualora:

a) in sede di esame o di ulteriori controlli ufficiali, risulti che detta varietà o clone non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;

b) all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito ai fatti in base ai quali la varietà o il clone sono stati registrati;

c) il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

e) la validità dell'iscrizione è giunta a scadenza senza che sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo.

Art. 5.

Aggiornamento delle informazioni del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite

1. Al fine di modificare i dati di propria pertinenza presenti nel registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, il richiedente inoltra apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it.

2. L'aggiornamento del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, a cura dell'Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, è effettuato con provvedimento della Direzione generale dello sviluppo rurale, su parere del gruppo di lavoro.

Art. 6.

Pubblicazione del registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite

1. Il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, aggiornato sul portale SIAN, è integralmente pubblicato e reso consultabile nel sito *web* del Servizio fitosanitario nazionale alla pagina https://www.protezionedellepiante.it

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 940

21A06733

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Consorzio artigiano costruttori CO.AR.CO. società cooperativa», in Lucca.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello siluppo conomico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 85, con il quale la società cooperativa «Consorzio artigiano costruttori CO.AR.CO. società cooperativa», con sede in Lucca (codice fiscale n. 01828420461), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Filippo Barattolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 25 maggio 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Filippo Barattolo dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Santarsiero, nato a Potenza il 18 agosto 1987 (codice fiscale SNTGPP87M18G942H), domiciliato in Lucca, via dello stadio n. 56, in sostituzione del dott. Filippo Barattolo, dimissionario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06730

DECRETO 5 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Coccinella - società cooperativa», in Novara.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 2021, n. 159/2021, con il quale la società cooperativa «La Coccinella - società cooperativa», con sede in Novara (codice fiscale n. 02166150033), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Maria Giovanna Cavallero, ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 7 giugno 2021, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Maria Giovanna Cavallero dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Cecilia Vesce, nata a Novara l'11 settembre 1975 (codice fiscale VSCCCL75P51F952N), ivi domiciliata in via Torelli, n. 5, in sostituzione della dott.ssa Maria Giovanna Cavallero, rinunciataria.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06731

DECRETO 5 novembre 2021.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Prima Scelta - società cooperativa agricola siglabile Prima Scelta s.c.a.», in Castelnuovo Scrivia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto ministeriale del 16 gennaio 2012, n. 7/2012, con il quale la società cooperativa «Prima Scelta - società cooperativa agricola siglabile Prima Scelta s.c.a.», con sede in Castelnuovo Scrivia (AL), (codice fiscale n. 01999100066) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Giovanni Tambussi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 26 marzo 2012, con la quale il citato commissario liquidatore ha rassegnato le proprie dimissioni;

Visto il decreto direttoriale 5 luglio 2012, n. 574/2012 con il quale il dott. Cesidio Maria Rosario Porreca è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del rag. Giovanni Tambussi;

Vista la nota del 27 novembre 2012, pervenuta in data 14 dicembre 2012, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 28 ottobre 2013, n. 514/2013 con il quale la rag. Franca Conti è stata nominata commissario liquidatore in sostituzione del dott. Cesidio Maria Rosario Porreca;

Vista la nota pervenuta in data 9 settembre 2021, con la quale è stato comunicato il decesso del citato commissario liquidatore;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della rag. Franca Conti dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa in premessa, la dott.ssa Maria Maccarrone, nata a Barletta (BT) il 26 agosto 1970 (codice fiscale MCCMRA70M66A669N), domiciliata in Casale Monferrato (AL), Salita Sant'Anna, n. 83, in sostituzione della rag. Franca Conti, deceduta.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 novembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06732
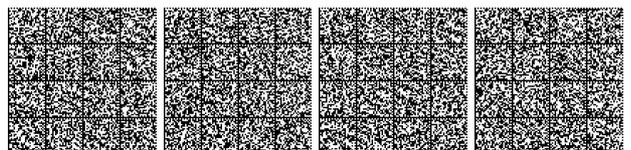
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 novembre 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 805).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», che all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto 2021, n. 790 del 3 settembre 2021 e n. 791 del 3 settembre 2021 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerato che, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome - Commissione speciale di protezione civile, le regioni e province autonome interessate hanno rappresentato l'esigenza di prorogare gli incarichi già conferiti al personale dotato di specifiche professionalità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, già prorogati con le citate ordinanze;

Considerato che le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome - Commissione speciale protezione civile, hanno, altresì, rappresentato l'esigenza di prorogare anche gli incarichi conferiti al personale medico di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714 del 20 novembre 2020, già prorogati con le citate ordinanze;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Incarichi delle figure professionali necessarie per il contact tracing

1. Al fine di garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (*contact tracing*), gli incarichi già conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, prorogati da ultimo con l'ordinanza n. 777 del 17 maggio 2021 e, con riferimento ai soli incarichi conferiti dalla Regione Siciliana, con l'ordinanza 784 del 12 luglio 2021, e in essere alla

data del 31 luglio 2021, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2021. Per gli incarichi già conferiti dalle Regioni Calabria e Lazio, la facoltà di autorizzare la proroga degli incarichi è riferita ai contratti in essere alla data del 30 aprile 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede, nel limite di euro 15.105.085,00:

a) per euro 1.032.980,00 a valere sulle risorse già stanziate ai sensi dell'art. 3, comma 1 della richiamata ordinanza n. 709 del 2020, come integrate dalle somme previste all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 737 del 2021;

b) per euro 3.144.389,00 a valere sulle risorse già stanziate ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 714 del 2020, fatti salvi gli oneri per la proroga degli incarichi di cui al successivo art. 2;

c) per euro 1.350.352,09 a valere sulle risorse già stanziate ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 712 del 2020, fatti salvi gli oneri per la proroga al 31 dicembre 2021 degli incarichi di cui al successivo art. 3;

d) per euro 9.577.363,91 a valere sui fondi stanziati per l'emergenza.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti di regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.

Art. 2.

Proroga degli incarichi dei medici assunti sul territorio nazionale ai sensi dell'ordinanza n. 714/2020

1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, le regioni e le province autonome possono disporre la proroga, nel limite di due unità, fino al 31 dicembre 2021, degli incarichi di lavoro autonomo di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 714 del 20 novembre 2020, come prorogati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 737 del 2 febbraio 2021 e dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 776 del 14 maggio 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di 83.160,00 euro, a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 714 del 2020.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti di regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.

Art. 3.

Proroga degli incarichi dei medici assegnati alla Regione Campania

1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, gli incarichi conferiti ai medici, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020, come prorogati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 737 del 2 febbraio 2021 e dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 776 del 14 maggio 2021, possono essere prorogati, nel limite di una unità, fino al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di 41.580,00 euro, a valere sulle risorse già rese disponibili ai sensi dell'art. 3 della citata ordinanza n. 712 del 2020.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione Campania - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.

Art. 4.

Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A06799

ORDINANZA 8 novembre 2021.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 806).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con

cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», che all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666 e n. 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, n. 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto 2021, n. 790 del 3 settembre 2021 e n. 791 del 3 settembre 2021, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto l'art. 58, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che ha destinato, anche per l'anno scolastico 2021-2022, la somma complessiva di euro 70 milioni in favore degli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Vista la nota n. 44400 del 13 ottobre 2021 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione;

Considerato che, al fine di garantire la didattica in presenza e, contestualmente, in sicurezza nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, è necessario prevedere anche per l'anno scolastico 2021-2022 la possibilità per gli enti locali di stipulare contratti di locazione anche in deroga alla normativa vigente in materia di durata delle locazioni immobiliari;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Misure per l'edilizia scolastica

1. Al fine di consentire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2021-2022, gli enti locali possono stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attività didattiche anche in deroga agli articoli 27 e 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni del comma 1 si applicano anche a favore degli enti regionali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica, già spettanti alle soppresse province.

3. Limitatamente all'anno scolastico ed educativo 2021/22, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all'attività didattica o educativa è sempre consentita temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area e dalla destinazione d'uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica. Restano ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica.

4. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. Nella Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste le disposizioni del comma 1 si applicano anche a favore della Regione titolare delle competenze relative all'edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A06800
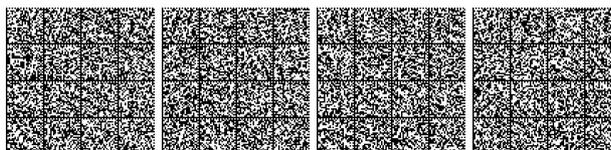
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 luglio 2021.

Parere sull'aggiornamento per gli anni 2020-2021 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.a. (Delibera n. 45/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.a.», di seguito FS, che prevede, in particolare, ai sensi dell'art. 1, il preventivo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto, di seguito CIPET, istituito con la legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 1, comma 1;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina» tra i quali è ricompreso il CIPET, trasferendo a questo Comitato una parte delle competenze dello stesso, tra cui, come indicato alla lettera *c)* del citato art. 3, comma 1, la valutazione dei piani e programmi che prevedano interventi incidenti sul settore dei trasporti;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto l'atto di concessione FS di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 31 ottobre 2000, n. 138T, e successive modificazioni, riguardante la rete ferroviaria nazionale, con scadenza al 31 ottobre 2060;

Visto lo statuto di Rete ferroviaria italiana S.p.a., di seguito RFI, - società con socio unico, che è subentrata a tutti gli effetti a FS nei rapporti in essere per quanto riguarda il citato atto di concessione e il relativo contratto di programma;

Considerato che RFI è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di FS a norma dell'art. 2497-*sexies* del codice civile e del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione).» il quale, in particolare, all'art. 15, comma 1, prevede che: «I rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da uno o più contratti di programma. I contratti di programma sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, nel rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui all'allegato II del presente decreto. Le condizioni dei contratti di programma e la struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al gestore dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e coprono l'intera durata del contratto»;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

1. la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera di questo stesso Comitato 29 settembre 2004, n. 24, con la quale ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve altresì essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la quale, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, prevede tra l'altro l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
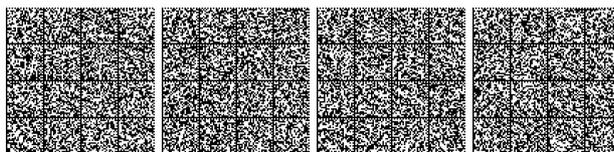
3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il citato decreto-legge n. 76 del 2020, e, in particolare, l'art. 41, comma 1, concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da ultimo modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con la legge 2 agosto 2008, n. 130;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Considerato che le attribuzioni al CIPE sulla «valutazione dei piani e programmi che prevedano interventi incidenti sul settore dei trasporti», sono state fatte salve dall'art. 37, comma 6-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituendo l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito ART, espressamente stabilisce che «restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», di seguito MIT, «del Ministero dell'economia e delle finanze», di seguito MEF, «nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma»;

Visto il regolamento dell'Unione europea, di seguito UE, n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento UE, n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento UE n. 913 del 2010 e che abroga i regolamenti della Comunità europea, n. 680 del 2007 e n. 67 del 2010;

Visto l'art. 7-*ter*, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario, di cui alla delibera di questo Comitato 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 2011 e la relativa *errata corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 2011;

Visto il decreto del MIT del 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, che ha soppresso la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto alle direzioni generali competenti del MIT, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Viste la delibera ART 13 novembre 2015, n. 96, recante «Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria», e le delibere seguenti;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016, concernente, in particolare, l'aggiudicazione dei contratti di concessione, gli appalti pubblici e le procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che ha abrogato e sostituito il citato decreto legislativo n. 163 del 2006;

Visto il citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che, con riferimento alla programmazione infrastrutturale, ha individuato i due seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

1. il Piano generale dei trasporti e della logistica, di seguito PGTL, che contiene le linee strategiche delle politiche per la mobilità delle persone e delle merci nonché dello sviluppo infrastrutturale del Paese;

2. il Documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, che, oltre a quanto stabilito dal comma 2, dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche» e successive modificazioni, contiene gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL;
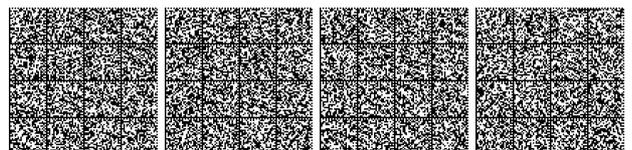
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, concernente l'attuazione della direttiva UE 2016/2370 per l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 57, di recepimento della direttiva UE 2016/797, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, di recepimento della direttiva UE 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie;

Visto il contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti, di seguito CdP-I 2017-2021, sottoscritto il 20 dicembre 2018 e il 28 gennaio 2019, rispettivamente da RFI e il MIT e le sue successive modificazioni;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha approvato i progetti preliminari o definitivi delle infrastrutture strategiche incluse nei contratti di programma tra MIT e RFI e/o ha assegnato risorse alle medesime infrastrutture, nell'ambito del citato programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera di questo Comitato 8 agosto 2017, n. 66, con la quale il Comitato ha espresso parere favorevole sul CdP-I 2017-2021;

Vista la delibera di questo Comitato 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera di questo Comitato 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Visto l'art. 16 della citata legge n. 48 del 1967, come modificato dall'art. 4, comma 12-*quater* - del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale dispone che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice presidente del Comitato stesso e che, in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo, le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età;

Vista la delibera di questo Comitato 24 luglio 2019, n. 37, con la quale il Comitato ha espresso parere favorevole sull'aggiornamento 2018-2019 del CdP-I 2017-2021;

Visto il decreto interministeriale tra il MIT e il MEF, registrato dalla Corte dei conti, in data 26 ottobre 2020, n. 365, di approvazione dell'aggiornamento 2018-2019 CdP-I 2017-2021, emesso dopo i previsti pareri della VIII^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica e della 14^a Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che all'art. 40 comma 1-*bis*, ha autorizzato la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» (legge di bilancio 2020) ed in particolare l'articolo 1:

1. comma 14 che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034»;

2. comma 18, che prevede che «Al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, con corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14»;

3. comma 28, che prevede che «L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 40 milioni di euro nell'anno 2020 ed è incrementata di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che all'art. 13 comma 5 prevede che «Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del gestione ai sensi e per gli effetti del infrastrutture gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all'art. 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112»;

Visto l'art. 208, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Considerato che l'aggiornamento 2020-2021 è predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 2, del vigente CdP-I 2017-2021, il quale prevede che a «decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione, su richiesta di ciascuna parte ed a seguito di interventi legislativi che abbiano un impatto modificativo e/o integrativo sui contenuti sostanziali, le parti provvederanno alla stipula di uno specifico atto di aggiornamento al contratto stesso» e che, per quanto riguarda i profili finanziari, il comma 3 dello stesso art. 3 prevede che: «in conseguenza di disposizioni normative o delibere CIPE che provvedono a stanziare ed assegnare risorse finanziarie specificatamente dedicate a puntuali interventi o programmi ivi previsti, successive all'approvazione del presente contratto, le citate disposizioni avranno immediata efficacia per il gestore [RFI]. Le parti provvederanno comunque a recepire le modifiche intervenute alle tabelle e tavole nel primo aggiornamento utile del presente contratto»;

Visto il regolamento UE, n. 2020/852, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (c.d. regolamento «Tassonomia»), relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici (quantomeno contribuire a ridurre CO_2);

2. adattamento ai cambiamenti climatici (quantomeno non creare effetti negativi su clima, persone, natura);

3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;

4. transizione verso un'economia circolare;

5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare gli articoli 41 e 42, rispettivamente rubricati «Semplificazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche» e «Semplificazioni dell'attività del CIPE»;

Visto il decreto del 7 dicembre 2020, con il quale il MIT ha individuato le opere infrastrutturali da realizzare a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 18, della citata legge n. 160 del 2019, per la realizzazione di interventi al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026;

Visto il regolamento UE, n. 2020/2094, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che istituisce lo strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno dell'economia dopo la crisi COVID, ed in particolare il piano denominato «*Next generation* EU»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante «Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese» ai sensi della citata legge n. 160 del 2019;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, la sezione II, che reca il rifinanziamento della legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 86 (contributo in conto impianti a favore del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale), per il complessivo importo di 3.684,75 milioni di euro allocati sul capitolo 7122/MEF piano gestionale 2;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale all'art. 13, commi 16 e 17, prevede, al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, l'autorizzazione per RFI ad avviare i lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza per un importo complessivo di 1.776 milioni di euro, nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento 2020-2021 del CdP-I 2017-2021;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 dicembre 2020, recante «Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026» che, all'art. 1 individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, disponendo per ciascuna di esse il relativo finanziamento a valere sulle risorse di cui al comma 18 della citata legge n. 160 del 2019;

Considerato che in data 12 gennaio 2021 il Consiglio dei ministri e, nelle sedute del 26 e 27 aprile il Parlamento italiano, hanno approvato una prima versione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR;

Visto il «Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare:

1. l'art. 2, il quale ha previsto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia ridenominato Ministero della transizione ecologica;

2. l'art. 5, il quale ha previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di seguito MIMS;

3. l'art. 6, il quale ha previsto che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sia ridenominato Ministero della cultura;

Considerato che il 30 aprile 2021 il PNRR è stato ufficialmente trasmesso dal Governo alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento (UE) n. 2021/241;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», in corso di conversione;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2021, n. 89, recante «Misure urgenti in materia di agricoltura e per il settore ferroviario», il quale all'art. 2, comma 1, prevede che «Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.a., si considera approvato con il parere favorevole espresso da Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti», in deroga alla citata legge n. 238 del 1993 che prevede, invece, anche l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia;

Considerato che il 13 luglio 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la valutazione del PNRR dello Stato italiano, mediante l'adozione della decisione di esecuzione di cui all'art. 20 del citato regolamento (UE) n. 2021/241;

Vista la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», che ha abrogato il sopra citato decreto-legge n. 89 del 2021, ma in materia di CdP-I ha previsto l'introduzione dell'art. 73-*ter* che prevede:

1. «Al fine di permettere l'avvio immediato degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale, l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete Ferroviaria Italiana si considera approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la società Rete Ferroviaria Italiana ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti»;

2. «L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, relativamente agli interventi i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, resta subordinata alla definitiva approvazione del medesimo Piano da parte del Consiglio dell'Unione europea.»;

3. «Al fine di favorire lo sviluppo delle aree interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è assegnato alla società Rete Ferroviaria Italiana un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare:

a) alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra Roma e le aree appenniniche, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana;

b) alla redazione di studi di fattibilità finalizzati al miglioramento dei collegamenti tra i capoluoghi delle province dell'Italia centrale compresi nel cratere sismico e Roma»;

4. «[... *omissis* ...] Le risorse di cui al presente comma sono recepite nell'aggiornamento del contratto di programma di cui al comma 1, nell'ambito del quale sono individuati gli specifici interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3»;

Valutato che il PNRR dovrà dare attuazione al programma *Next Generation* EU, varato per integrare il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea alla luce delle conseguenze economiche e sociali della pandemia COVID;

Considerato che gli interventi ferroviari finanziati dal PNRR sono riportati nell'appendice 9 della relazione istruttoria, denominata «elenco opere PNRR»;

Considerato il ruolo di RFI e le sue principali attività in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che includono:

1. la progettazione, la costruzione, la messa in esercizio, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui al citato decreto legislativo n. 112 del 2015, ivi incluse le stazioni passeggeri e gli impianti merci modali e intermodali, nonché la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza connessi alla circolazione dei convogli, ivi compreso il sistema Alta velocità/Alta capacità;

2. gli altri compiti attribuiti al gestore dell'infrastruttura ai sensi della vigente normativa, quali: accesso all'infrastruttura ed ai servizi, riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie, nonché ogni ulteriore attività necessaria o utile per il perseguimento dei fini istituzionali indicati dalle competenti autorità nazionali e comunitarie e che in tale ambito, le funzioni principali sono relative a:

2.1. assicurare la piena utilizzabilità ed il costante mantenimento in efficienza delle linee e delle infrastrutture ferroviarie;

2.2. gestire gli investimenti finalizzati al potenziamento, ammodernamento tecnologico e sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari;

2.3. promuovere l'integrazione dell'infrastruttura ferroviaria e la cooperazione con i diversi gestori, con particolare riguardo a quelli dei Paesi dell'Unione europea;
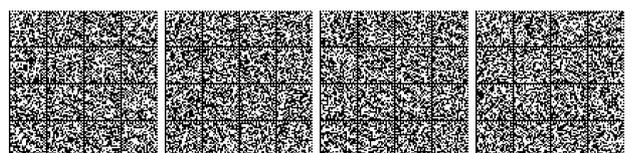
Vista la nota del MIMS, Ufficio di Gabinetto del Ministro n. 27079 del 15 luglio 2021, con la quale il Capo di Gabinetto del MIMS ha inoltrato al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DIPE, la documentazione relativa all'aggiornamento 2020-2021 del CdP-I 2017-2021;

Vista la nota di RFI n. 944 del 26 luglio 2021, con chiarimenti urgenti in materia di CUP;

Considerato che il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, con osservazioni e raccomandazioni, sull'aggiornamento 2020-2021 del CdP-I 2017-2021 in base all'art. 1 della citata n. 238 del 1993, e successive modificazioni;

Considerato che l'aggiornamento 2020-2021 del CdP-I 2017-2021, tiene conto delle «risorse finanziarie aggiuntive» (nuovi finanziamenti) intervenute, che sono costituite da finanziamenti per 31.781,33 milioni di euro, di cui:

1. 12.893,11 milioni di euro dal PNRR - Missione 3, componenti 1 e 2, e Missione 1, componente 3;

2. 10.460 milioni di euro dal citato decreto-legge n. 59 del 2021 (Fondo complementare al PNRR) costituiti da 10.350 milioni di euro recati dall'art. 4, da 80 milioni di euro attribuiti a RFI dall'art. 1, comma 2-*ter* lettera *b)*, a valere sulle risorse di cui al comma 2 lettera *c)* punto 2, e da 30 milioni di euro assegnati a RFI a valere sulle risorse di cui al comma 2 lettera *c)* punto 4, in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del medesimo decreto n. 59 del 2021;

3. 3.800 milioni di euro dalla citata legge di bilancio n. 160 del 2019 di cui 3.750 milioni di euro ai sensi dell'art. 1, comma 14 e 50 milioni di euro ai sensi dell'art. 1, comma 28;

4. 3.684,75 milioni di euro dalla citata legge di bilancio n. 178 del 2020;

5. circa 943,47 milioni di euro da altre fonti (Fondo Olimpiadi Milano-Cortina per 103 milioni di euro, c.d. decreto «Rilancio 2016» per 411 milioni di euro e altre fonti per 429,47 milioni di euro);

Preso atto che circa 92 milioni di euro risultano essere stati oggetto di definanziamenti derivante da provvedimenti di legge ed altre disposizioni e che il «saldo netto dei nuovi finanziamenti» risulta essere pari a 31.689,33 milioni di euro;

Considerato che il «valore del portafoglio progetti» dell'aggiornamento 2020-2021 del CdP-I 2017-2021, definito come «Opere in corso» finanziate, è pari a 109.151,02 milioni di euro, con un «incremento netto» di 29.953,15 milioni di euro, rispetto ai 79.197,87 milioni di euro complessivi dell'aggiornamento 2018-2019 del CdP-I 2017-2021;

Preso atto che il sopra citato «incremento netto» è ricavato dalla differenza fra il «saldo netto dei nuovi finanziamenti», pari a 31.689,33 milioni di euro e le «Opere ultimate nell'ultimo periodo contrattuale», pari a 1.736,19 milioni di euro, proprio a causa della loro uscita dal perimetro di riferimento delle «Opere in corso»;

Valutato che il totale delle «Opere ultimate con i contratti di programma di RFI» risulta essere pari a 64.524,07 milioni di euro;

Considerato che il valore finanziato del portafoglio progetti (totale dei finanziamenti disponibili per le «Opere in corso») è pari a 109.151,02 milioni di euro, così riassunto:

(milioni di euro)

Aggiornamento 2020-2021 del CdP-I 2017-2021	Importi
a) Aggiornamento 2018-2019 «valore del portafoglio progetti»	79.197,87
b) «Saldo netto dei nuovi finanziamenti» aggiornamento 2020-2021	+31.689,33
c) «Opere concluse nell'ultimo periodo contrattuale», uscite dal totale «opere in corso» dell'aggiornamento 2018-2019	- 1.736,19
Totale «valore finanziato del portafoglio progetti» con (a+b-c)	109.151,02

Valutato che l'aggiornamento 2020-2021 del CdP-I 2017-2021 ha recepito in un unico atto tutte le diverse fonti di finanziamento che hanno stanziato o previsto risorse per investimenti sulla rete ferroviaria nazionale perseguendo una visione unitaria e sinergica con il PNRR;

Considerato che le risorse finanziarie che verranno contrattualizzate nell'aggiornamento 2020-2021 del CdP-I 2017-2021 consentiranno, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, nuovi avvii non solo per la sicurezza e l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria esistente, al fine di poter garantire ai cittadini infrastrutture più efficienti e sicure, e una migliore quantità e qualità dei servizi ai pendolari, ma anche per lo sviluppo di nuove infrastrutture volte a colmare il *gap* infrastrutturale Nord-Sud per le regioni del Sud, permettendo di puntare sull'alta velocità e sulla velocizzazione della rete per passeggeri e merci, sul completamento dei corridoi ferroviari TEN-T e delle tratte di valico e sul potenziamento dei nodi e delle direttrici ferroviarie;

Considerato che le risorse finanziarie oggetto del CdP-I 2017-2021 e dei suoi aggiornamenti sono così differenziate:

1. finanziamenti la cui destinazione è vincolata a specifici interventi definiti da provvedimenti normativi specifici, da decisioni comunitarie, da decreti di autorità di gestione di programmi di co-finanziamento nazionale ed europeo e per convenzioni stipulate con gli enti locali;

2. finanziamenti la cui destinazione non è vincolata a specifici interventi;

Preso atto che le risorse «vincolate» diventano operative una volta perfezionati gli atti previsti dalla norma e solo a partire da tale momento RFI è autorizzata ad assumere impegni contrattuali con soggetti terzi incaricati della progettazione e realizzazione delle opere.
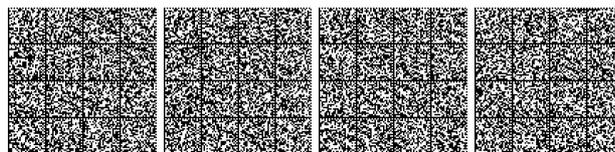
Preso atto altresì che le risorse «non vincolate» diventano invece operative solo a seguito del completamento dell'*iter* di approvazione del CdP-I, in quanto solo in quel momento si formalizza la ripartizione delle risorse complessive sulle diverse iniziative in portafoglio e stabilisce il vincolo di destinazione;

Considerato con particolare riguardo alle risorse non vincolate stanziate dalle citate leggi di bilancio n. 160 del 2019 e n. 178 del 2020 e pari a complessivamente a 7,5 miliardi di euro, si evidenzia che sono state destinate integralmente, in coerenza con il quadro strategico di riferimento approvato dal CIPE con il CdP-I 2017-2021 ed il successivo aggiornamento 2018-2019, per completare la dotazione finanziaria degli investimenti previsti nel PNRR, che non hanno trovato copertura nel fondo complementare, pertanto le risorse sono state così destinate:

1. 3,0 miliardi di euro per la continuità dei programmi di sicurezza, ambiente ed adeguamento agli obblighi di legge, tecnologie per la circolazione, e l'efficientamento e per la valorizzazione delle ferrovie turistiche;

2. 2,4 miliardi di euro per il completamento della dotazione finanziaria della direttrice Palermo-Catania e del progetto unificato Nodo di Genova, in coerenza con il PNRR;

3. 1,3 miliardi di euro per la prosecuzione ed il completamento degli interventi su reti regionali e aree metropolitane;

4. 0,5 miliardi di euro per il completamento del finanziamento dei lotti costruttivi sulla linea AV/AC Milano-Verona-Padova, anch'esso in coerenza con il PNRR:

5. 0,2 miliardi di euro per la prosecuzione degli interventi sull'ultimo miglio ferroviario;

Considerato che le novità principali dell'aggiornamento 2020-2021, escluso l'aspetto finanziario sopra citato, sono così sintetizzabili:

1. ridimensionamento dei fabbisogni programmatici previsti nella sezione 4 della tabella A01 «Sicurezza, ambiente ed adeguamento agli obblighi di legge» delle seguenti righe A1004E - «Sicurezza Armamento», A1004D - «Smaltimento materiali inquinanti ed altri obblighi di legge», A1014 - «Piano conservazione opere d'arte», A2004E - «Dismissione contesti obsoleti» e della tabella A02 «Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento» della riga A2001B - «Tecnologie per la circolazione», in quanto saranno oggetto di contrattualizzazione all'interno del nuovo contratto di programma - parte servizi 2022-2026;

2. all'art. 1 («Oggetto») è aggiunto il comma 4-*bis*, quale meccanismo di flessibilità nella gestione dei finanziamenti:

«Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi realizzativi generali condivisi con il presente aggiornamento del contratto, con specifico riferimento alla tempestiva conclusione degli interventi previsti nel PNRR, esclusivamente su tale paniere di investimenti il gestore è autorizzato, dopo preventiva comunicazione al MIMS, a rimodulare temporaneamente tra le diverse esigenze le relative risorse, nel limite del valore dei finanziamenti complessivamente assegnati, con l'obiettivo di raggiungere tutti i *targets* realizzativi del piano, salvaguardando la prosecuzione delle attività in corso e privilegiando riattribuzioni nell'ambito del medesimo territorio regionale; le Parti provvederanno a recepire le modifiche intervenute nel prossimo contratto o nel primo aggiornamento utile»;

3. aggiornamento delle seguenti appendici alla relazione informativa:

appendice 1: dettaglio delibere CIPE per intervento;

appendice 2: dettaglio CUP riferiti ai programmi inseriti nelle tabelle dell'aggiornamento 2020-2021 del CdP-I 2017-2021;

appendice 3: schede interventi aggiornamento 2020-2021 CdP-I 2017-2021;

appendice 4: CdP-I: evoluzione del portafoglio con motivazione delle variazioni di costo rispetto a precedente aggiornamento contrattuale e *dossier* allegati;

appendice 5: CdP-I: evoluzione delle coperture finanziarie per fonte di finanziamento;

appendice 6: relazione interventi finanziati dall'art. 7-*ter* del decreto-legge n. 43 del 2013;

appendice 7: distribuzione territoriale degli investimenti e delle nuove risorse programmate;

appendice 8: risultanze delle valutazioni sulle osservazioni delle Commissioni Parlamentari presentate in occasione dell'aggiornamento 2018-2019 del CdP-I;

4. Inserimento delle seguenti nuove appendici alla relazione informativa:

appendice 9: elenco opere inserite nel PNRR;

appendice 10: studi di fattibilità in corso;
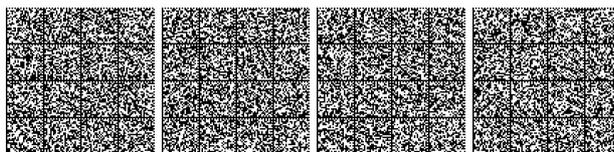
Considerato che sotto l'aspetto degli interventi l'importo dell'aggiornamento 2020 - 2021 risulta così distribuito (importi in milioni di euro):

	Valore del portafoglio progetti - Aggiornamento 2018-2019	Saldo dei nuovi finanziamenti - Aggiornamento 2020-2021	Totale: valore del portafoglio progetti - Aggiornamento 2020-2021
A - Portafoglio investimenti in corso e programmatici	66.802,41	27.184,25	93.986,66
Programmi prioritari ferrovie - sicurezza ambiente e adeguamento a obblighi di legge	11.229,57	1.507,63	12.737,20
Programmi prioritari ferrovie - tecnologie per la circolazione e l'efficientamento	4.571,77	3.333,07	7.904,85
Programmi prioritari ferrovie - valorizzazione turistica delle ferrovie minori	168,71	186,70	355,41
Programmi prioritari ferrovie - valorizzazione delle reti regionali	4.591,06	2.317,19	6.908,25
Programmi città metropolitane	9.543,06	1.617,32	11.160,38
Programma porti e interporti - ultimo/penultimo miglio ferroviario e connessioni alla rete	658,76	432,40	1.091,15
Programma aeroporti - accessibilità su ferro	594,68	424,00	1.018,68
Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale	32.758,53	17.373,20	50.131,73
Sviluppo infrastrutturale Rete AV/AC - Torino-Milano-Napoli	2.686,29	-7,26	2.679,03
B - Investimenti per lotti costruttivi	12.395,46	2.768,90	15.164,35
Totale portafoglio attivo (A+B)	79.197,87	29.953,15	109.151,02

Considerato che sotto l'aspetto della sostenibilità il *green deal* europeo conferisce un ruolo centrale al trasporto ferroviario, confermato anche dalla «*Sustainable and Smart Mobility Strategy*» della Commissione europea (dicembre 2020), i quali hanno considerato le infrastrutture ferroviarie determinanti per contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti (azzerare le emissioni di CO_2 entro il 2050 e ridurle del 55% entro il 2030) e per completare lo spazio unico europeo dei trasporti delineato con il libro bianco del 2011;

Considerato che la distribuzione territoriale degli investimenti e delle nuove risorse programmate per un totale di 31.689,33 milioni di euro, prevista nell'aggiornamento 2020-2021 del CdP-I 2017-2021, fra le tre aree Nord, Centro e Sud Italia risulta così suddivisa:

	Incremento finanziario con nuove risorse	Distribuzione percentuale rispetto alle nuove risorse
Nord	10.030,28	31,65%
Centro	2.763,67	8,72%
Sud	18.895,30	59,63%
Totale	31.689,33	100,00%

Preso atto che il CdP-I 2017-2021 favorisce gli investimenti sostenibili e che le misure poste in essere da RFI e dal MIMS permettono di realizzare, ai sensi del citato regolamento UE n. 2020/852, un contributo in termini di rispetto degli obiettivi ambientali applicabili (quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni CO_2 per effetto dello *shift modale* a favore del trasporto ferroviario) o di danno all'ambiente evitato relativamente ad altri obiettivi (come la protezione delle risorse marine);

Vista la nota predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, Maria Rosaria Carfagna, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che dunque svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-*quater* del citato decreto-legge n. 32 del 2019;

Considerato il dibattito svolto durante la seduta odierna del Comitato;

Tenuto conto che dalle verifiche di finanza pubblica effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle risorse destinate alla realizzazione del PNRR è stato verificato che, fermo restando, l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla Missione 3, la diversa articolazione tra risorse per progetti in essere e progetti nuovi, determina che l'importo delle risorse da contrattualizzare derivanti da tale fonte di finanziamento risulta pari a 12.651,63 milioni di euro, e non già a 12.655,11 come riportato nell'aggiornamento del CdP-I 2017-2021 sottoposto a questo Comitato;

Esprime parere favorevole sull'aggiornamento del «Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti», per gli anni 2020 e 2021, tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana S.p.a., ai sensi dell'art. 1 della citata legge 14 luglio 1993, n. 238, e successive modificazioni, con le seguenti prescrizioni riportate nel deliberato;

Delibera:

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dovrà avviare quanto prima, e comunque in tempi rapidi, una volta pubblicata la presente delibera, le procedure di predisposizione del nuovo contratto di programma - parte investimenti 2022-2026 - per la successiva approvazione da parte di questo Comitato.

2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, dovrà predisporre una periodica relazione sull'andamento del contratto di programma, con particolare attenzione per le opere rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche al fine di una successiva informativa al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS, da parte del medesimo Ministero, che dovrà essere trasmessa entro il 30 giugno di ogni anno, fino a chiusura del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

3. Si raccomanda di includere nel prossimo contratto di programma - parte investimenti 2022-2026 - un quadro riepilogativo aggiornato anche delle opere incluse nel programma delle infrastrutture strategiche, al fine di riportare un quadro omogeneo, dello stato di attuazione e programmazione, degli interventi PIS, dividendoli fra: conclusi, in corso di realizzazione, in progettazione (esecutiva, definitiva, preliminare o studio di fattibilità), e in progettazione già sottoposti o ancora da sottoporre al CIPESS.

4. Il nuovo comma 4-*bis*, proposto all'art. 1 del testo contrattuale, verrà inserito come segue:

comma 4-*bis*: al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi realizzativi generali condivisi con il presente aggiornamento del contratto, con specifico riferimento alla tempestiva conclusione degli interventi previsti nell'ambito delle misure del PNRR M3C1 - Misure 1.4, 1.5, 1.7 e 1.8 e M1C3 - Ferrovie turistiche, il gestore è autorizzato, dopo preventiva comunicazione al MIMS, a rimodulare temporaneamente nell'ambito, ove possibile, del medesimo territorio regionale, le relative risorse all'interno delle citate misure nel limite del valore dei finanziamenti assegnati, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR e salvaguardando la prosecuzione delle attività in corso; le parti provvederanno a recepire le modifiche intervenute nel prossimo contratto o nel primo aggiornamento utile».

5. L'integrazione all'art. 5, volta a disciplinare le modalità di erogazione delle risorse recate dall'art. 1, comma 18, della citata legge n. 160 del 2019 e allocate sul capitolo 7561 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riportate al rigo 27 della tavola 2, per il finanziamento degli interventi sulle infrastrutture ferroviarie destinati alle Olimpiadi invernali 2026, va resa coerente con quanto previsto all'art. 4 del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 7 dicembre 2020, in relazione alle modalità di trasferimento delle risorse in argomento. A tal fine le parole «che vengono erogate dal MIMS a RFI, in base al credito maturato da RFI e in via anticipata sulla base dei fabbisogni previsionali rappresentati a cadenza semestrale, rettificati di eventuali *surplus/deficit* di incassi nel semestre precedente derivanti dalle differenze tra i fabbisogni previsionali rappresentati e gli effettivi lavori effettuati nello stesso periodo» dovranno essere sostituite con le seguenti: «che vengono erogate dal MIMS a RFI secondo le modalità previste all'art. 4 del decreto 7 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».

6. Al fine del monitoraggio dell'andamento della spesa, Rete ferroviaria italiana S.p.a.:

6.1. invierà al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei progetti finanziati, identificati con CUP (i quali dovranno riportare la sola indicazione «CUP ATTIVO») e provvisti della classificazione attribuita nel contratto di programma;

6.2. garantirà il costante aggiornamento della banca dati amministrazioni pubbliche, ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, che fa fede rispetto agli avanzamenti finanziari, fisici e procedurali degli interventi;

6.3. utilizzerà i CUP assegnati nei documenti relativi ai singoli interventi, con indicazione della spesa sostenuta, dei finanziamenti concessi, della loro data di efficacia e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per le politiche di coesione concordano modalità nel fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento di tale l'attività, per garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.

7. L'aggiornamento contrattuale deve includere, tra le risorse aggiuntive da contrattualizzare, l'importo di 40 milioni di euro di cui all'art. 73-*ter*, commi 3 e 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, pertanto Rete ferroviaria italiana S.p.a. deve integrare le tabelle del citato aggiornamento con riferimento agli interventi individuati ed eventualmente l'appendice 10 della relazione informativa, relativa agli studi di fattibilità in corso.

8. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con il supporto del Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà verificare, prima della sottoscrizione dell'aggiornamento contrattuale, che il medesimo, in tutte le sue parti, risulti coerente con quanto disposto dal provvedimento di assegnazione delle risorse destinate all'attuazione del PNRR e che riporti la composizione, indicata in premessa, dell'importo complessivo di 10.460 milioni di euro derivanti dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

9. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti.

10. Le modifiche apportate all'atto contrattuale esaminato da questo Comitato in recepimento delle prescrizioni di cui ai punti precedenti saranno oggetto di informativa da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nella prossima seduta del Comitato medesimo.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro per il sud
e la coesione territoriale
con funzioni di presidente
CARFAGNA

Il segretario
TABACCI

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1526

21A06734

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoresceina Sodica Monico»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 172/2021 del 9 novembre 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUORESCEINA SODICA MONICO, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Monico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte di Pietra n. 7 - Venezia Mestre - Italia;

confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 034416038 (in base 10) 10U9F6 (in base 32);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto: due anni.

Condizioni particolari di conservazione:

conservare al riparo dalla luce;

non refrigerare o congelare.

Composizione:

principio attivo: ogni fiala da 5 ml di soluzione di «Fluoresceina sodica monico» 100 mg/ml, soluzione iniettabile contiene:

fluoresceina sodica 500 mg.

Eccipienti:

acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5;

sodio idrossido.

Responsabile del rilascio dei lotti:

Monico S.p.a., via Ponte Di Pietra n. 7 - 30173 - Venezia - Italia.

Indicazioni terapeutiche:

il presente prodotto medicinale è ad uso esclusivamente diagnostico;

angiografia o angioscopia diagnostica con fluoresceina del fondo oculare o dei vasi iridei

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 034416038 (in base 10) 10U9F6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: C;

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 034416038 (in base 10) 10U9F6 (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: USPL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente dallo specialista in oculistica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue

estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06735

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pressafix»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 173/2021 del 9 novembre 2021

Procedura europea: PL/H/0490/02,03,05,06/E/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PRESSAFIX, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in L.go U. Boccioni n. 1 - 21040 - Origgio (VA) - Italia.

Confezioni:

«5 mg/5 mg/12,5 mg capsule rigide» 10 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663014 (in base 10) 1HCM16 (in base 32);

«5 mg/5 mg/12,5 mg capsule rigide» 20 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663026 (in base 10) 1HCM1L (in base 32);

«5 mg/5 mg/12,5 mg capsule rigide» 30 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663038 (in base 10) 1HCM1Y (in base 32);

«5 mg/5 mg/12,5 mg capsule rigide» 50 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663040 (in base 10) 1HCM20 (in base 32);

«5 mg/5 mg/12,5 mg capsule rigide» 60 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663053 (in base 10) 1HCM2F (in base 32);

«5 mg/5 mg/12,5 mg capsule rigide» 90 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663065 (in base 10) 1HCM2T (in base 32);

«5 mg/5 mg/12,5 mg capsule rigide» 100 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663077 (in base 10) 1HCM35 (in base 32);

«5 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 10 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663089 (in base 10) 1HCM3K (in base 32);

«5 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 20 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663091 (in base 10) 1HCM3M (in base 32);

«5 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 30 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663103 (in base 10) 1HCM3Z (in base 32);

«5 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 50 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663115 (in base 10) 1HCM4C (in base 32);

«5 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 60 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663127 (in base 10) 1HCM4R (in base 32);

«5 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 90 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663139 (in base 10) 1HCM53 (in base 32);

«5 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 100 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663141 (in base 10) 1HCM55 (in base 32);

«10 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 10 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663154 (in base 10) 1HCM5L (in base 32);

«10 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 20 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663166 (in base 10) 1HCM5Y (in base 32);

«10 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 30 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663178 (in base 10) 1HCM6B (in base 32);

«10 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 50 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663180 (in base 10) 1HCM6D (in base 32);

«10 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 60 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663192 (in base 10) 1HCM6S (in base 32);

«10 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 90 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663204 (in base 10) 1HCM74 (in base 32);

«10 mg/5 mg/25 mg capsule rigide» 100 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663216 (in base 10) 1HCM7J (in base 32);

«10 mg/10 mg/25 mg capsule rigide» 10 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663228 (in base 10) 1HCM7W (in base 32);

«10 mg/10 mg/25 mg capsule rigide» 20 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663230 (in base 10) 1HCM7Y (in base 32);

«10 mg/10 mg/25 mg capsule rigide» 30 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663242 (in base 10) 1HCM8B (in base 32);

«10 mg/10 mg/25 mg capsule rigide» 50 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663255 (in base 10) 1HCM8R (in base 32);

«10 mg/10 mg/25 mg capsule rigide» 60 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663267 (in base 10) 1HCM93 (in base 32);

«10 mg/10 mg/25 mg capsule rigide» 90 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663279 (in base 10) 1HCM9H (in base 32);

«10 mg/10 mg/25 mg capsule rigide» 100 Capsule in blister Pa/Al/Pvc-Al - A.I.C. n. 049663281 (in base 10) 1HCM9K (in base 32);

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Validità prodotto: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura inferiore a 30 °C;

Composizione:

principio attivo:

5 mg/5 mg/12,5 mg capsule rigide: ogni capsula rigida contiene 5 mg di ramipril, 5 mg di amlodipina (come besilato), 12,5 mg di idroclorotiazide;

5 mg/5 mg/25 mg capsule rigide: ogni capsula rigida contiene 5 mg di ramipril, 5 mg di amlodipina (come besilato), 25 mg di idroclorotiazide;

10 mg/5 mg/25 mg capsule rigide: ogni capsula rigida contiene 10 mg di ramipril, 5 mg di amlodipina (come besilato), 25 mg di idroclorotiazide;

10 mg/10 mg/25 mg capsule rigide: ogni capsula rigida contiene 10 mg di ramipril, 10 mg di amlodipina (come besilato), 25 mg di idroclorotiazide.

Eccipienti:

contenuto della capsula:

cellulosa microcristallina;

calcio fosfato dibasico anidro;

amido di mais pregelatinizzato;

carbossimetilamido sodico (tipo *A)*;

sodio stearil fumarato.

Rivestimento della capsula (5 mg/5 mg/12,5 mg):

ossido di ferro rosso (E 172);

ossido di ferro nero (E 172);

titanio diossido (E 171);

gelatina.

Rivestimento della capsula (5 mg/5 mg/25 mg):

ossido di ferro rosso (E 172);

ossido di ferro giallo (E 172);

titanio diossido (E 171);

gelatina.

Rivestimento della capsula (10 mg/5 mg/25 mg):

ossido di ferro rosso (E 172);

ossido di ferro giallo (E 172);

titanio diossido (E 171);

gelatina.

Rivestimento della capsula (10 mg/10 mg/25 mg):

ossido di ferro rosso (E 172);

ossido di ferro giallo (E 172);

ossido di ferro nero (E 172);

titanio diossido (E 171);

gelatina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova Ulica 57,1526 Ljubljana, Slovenia.

Indicazioni terapeutiche:

«Pressafix» è indicato per il trattamento dell'ipertensione come terapia di sostituzione in pazienti adulti adeguatamente controllati con i singoli principi attivi somministrati simultaneamente, agli stessi dosaggi dell'associazione, ma in compresse separate.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06736

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Germed»

Estratto determina AAM/PPA n. 835/2021 del 10 novembre 2021

Trasferimento di titolaritá: MC1/2021/801.

Cambio nome: C1B/2021/2115.

Numero procedura europea: IT/H/0609/001-003/IB/002/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Germed Pharma S.r.l. (codice SIS 2376) codice fiscale 03227750969, con sede legale e domicilio fiscale in via Venezia n. 2 - 20834 - Nova Milanese (MB) - Italia (IT).

Medicinale: TADALAFIL GERMED.

Confezioni A.I.C. n.:

045070012 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;

045070024 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;

045070036 - «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;

045070048 - «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;

045070051 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pvc/Pctfe/Al;

045070063 - «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister Pvc/Pctfe/Al.

alla società Day Zero Ehf (codice SIS 4991), con sede legale e domicilio fiscale in Reykjavikurvegur 62, 220, Hafnarfjordur, Islanda (IS).

Con variazione della denominazione del medicinale in: VINTOX.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06737

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Laevolac»

Estratto determina AAM/PPA n. 836/2021 del 10 novembre 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni, relativamente al medicinale LAEVOLAC:

tipo IB, B.IV.1a)1 - Modifica di un dosatore o di un dispositivo di somministrazione; Aggiunta o sostituzione di un dispositivo che non costituisce parte integrante del confezionamento primario:

aggiunta del bicchiere dosatore, con modifica al paragrafo 6.5 del RCP e relativa sezione del foglio illustrativo;

tipo II, n. 2, C.I.4) - Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza; Medicinali per uso umano e veterinario:

modifica dello schema posologico, per adulti e bambini, paragrafi 4.2 e 4.8 del RCP e relative sezioni del foglio illustrativo;

tipo IB, C.I.7a) - Soppressione di una forma farmaceutica:

eliminazione della formulazione in granulato.

Si modificano, pertanto, i paragrafi 4,2, 4.8, 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le relative sezioni del foglio illustrativo. Adeguamento del paragrafo 2 del R.C.P. al *QRD template*, corrente versione.

Confezioni A.I.C. n.:

029565013 - «66,7 g/100 ml» flacone 180 ml;

029565025 - «10 g granulato» 10 bustine.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Codice pratica: VN2/2021/92.

Titolare A.I.C.: Chiesi Italia S.p.a., codice fiscale 02944970348, con sede legale e domicilio fiscale in via G. Chiesi n. 1 - 43122 - Parma - Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06738

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ossitocina Pharmexon»

Estratto determina AAM/PPA n. 837/2021 del 10 novembre 2021

Trasferimento di titolaritá: MC1/2021/912.

Cambio nome: C1B/2021/2402.

Numero procedura europea: SE/H/0961/001-002/IB/016/G.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società Pharmexon Consulting s.r.o. (codice SIS 5149), con sede legale e domicilio fiscale Pitterova 2855/7, Zizkov, 130 00, Prague 3, Repubblica Ceca (CZ).

Medicinale: OSSITOCINA PHARMEXON.

Confezioni A.I.C. n.:

048734014 - «8,3 microgrammi (5 U.I.)/ML soluzione iniettabile/per infusione» 5 fiale in vetro da 1 ml;

048734026 - «8,3 microgrammi (5 U.I.)/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 1 ml;

048734038 - «8,3 microgrammi (5 U.I.)/ml soluzione iniettabile/per infusione» 100 fiale in vetro da 1 ml;

048734040 - «16,7 microgrammi (10 U.I.)/ml soluzione iniettabile/per infusione» 5 fiale in vetro da 1 ml;

048734053 - «16,7 microgrammi (10 U.I.)/ml soluzione iniettabile/per infusione» 10 fiale in vetro da 1 ml;

048734065 - «16,7 microgrammi (10 U.I.)/ml soluzione iniettabile/per infusione» 100 fiale in vetro da 1 ml;

alla società AS Grindeks (codice SIS 5317), con sede legale e domicilio fiscale in 53 Krustpils Street, Riga. LV-1057, Lettonia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: OSSITOCINA GRINDEKS.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06739

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tau-Tux»

Estratto determina AAM/PPA n. 844/2021 del 10 novembre 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/2171;

Cambio nome: N1B/2021/1319.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alfasigma S.p.a. con sede legale in via Ragazzi del '99, 5, 40133 Bologna, codice fiscale 03432221202;

Medicinale TAU-TUX;

Confezioni:

«30 mg/5 ml sciroppo» flacone 200 ml

A.I.C. 026973014;
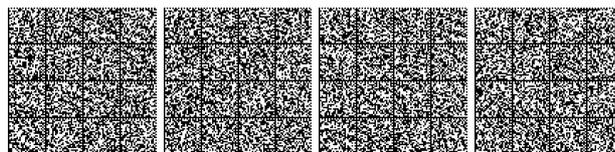
«60 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml

A.I.C. 026973026;

alla società Dompe' Farmaceutici S.p.a. con sede legale in via San Martino, 12 - 12/A, 20122 Milano, codice fiscale 00791570153;

Con variazione della denominazione del medicinale in: ZYPLO.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06740

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arfen»

Estratto determina AAM/PPA n. 845/2021 del 10 novembre 2021

Trasferimento di titolarità: AIN/2021/2019.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede legale in via Licinio 11, 22036 - Erba - Como (CO), codice fiscale 00232040139.

Medicinale: ARFEN;

Confezioni:

«500 mg compresse» 30 compresse

A.I.C. 024635029;

«10 mg/ml soluzione vaginale» 5 flaconi da 140 ml + 5 cannule

A.I.C. 024635094;

«400 mg/3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 3 ml

A.I.C. 024635106;

alla società S.F. Group s.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06741

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Cebu City (Filippine)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Francesco Guidicelli, Console onorario in Cebu City (Filippine), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Manila;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Manila;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Manila delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Manila delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Manila;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Manila della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Manila e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Manila delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'ufficio consolare di prima categoria;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Manila della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver
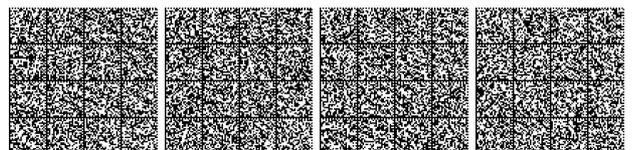
effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Manila, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Manila;

s) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

t) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Manila della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Manila;

u) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Manila;

v) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Manila dello schedario dei connazionali residenti;

w) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2021

Il direttore generale: VARRIALE

21A06742

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato generale onorario in Lomé (Togo)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

La signora Alessandra Boaretto, Console generale onorario in Lomé (Togo), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Accra degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Accra delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Accra dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Accra degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Accra;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Accra;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Accra delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Accra delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Accra, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia Accra;

l) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

m) vidimazioni e legalizzazioni;

n) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

o) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Accra e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Accra delle ricevute di avvenuta consegna;

p) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Accra;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Accra, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Accra e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Accra dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

s) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

t) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Accra;

u) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Accra, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

v) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

w) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Accra della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Accra;

x) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Accra;

y) collaborazione all'aggiornamento da parte all'Ambasciata d'Italia in Accra dello schedario dei connazionali residenti;
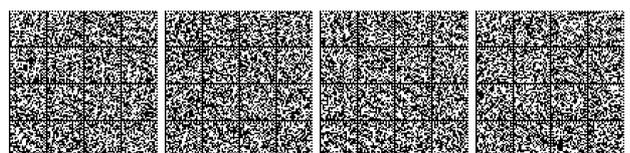
z) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2021

Il direttore generale: VARRIALE

21A06743

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° novembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1578
Yen	132,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,634
Corona danese	7,4396
Lira Sterlina	0,84575
Fiorino ungherese	360,48
Zloty polacco	4,6225
Nuovo leu romeno	4,9493
Corona svedese	9,9135
Franco svizzero	1,0562
Corona islandese	150,2
Corona norvegese	9,7368
Kuna croata	7,5253
Rublo russo	82,2438
Lira turca	11,0202
Dollaro australiano	1,54
Real brasiliano	6,5426
Dollaro canadese	1,4325
Yuan cinese	7,4077
Dollaro di Hong Kong	9,0108
Rupia indonesiana	16532,95
Shekel israeliano	3,636
Rupia indiana	86,7275
Won sudcoreano	1363,88
Peso messicano	23,9402
Ringgit malese	4,8066
Dollaro neozelandese	1,6097
Peso filippino	58,55
Dollaro di Singapore	1,5624
Baht tailandese	38,613
Rand sudafricano	17,7451

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06744

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 novembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1603
Yen	132,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,572
Corona danese	7,4399
Lira Sterlina	0,84955
Fiorino ungherese	359,35
Zloty polacco	4,6078
Nuovo leu romeno	4,95
Corona svedese	9,8973
Franco svizzero	1,0594
Corona islandese	150,8
Corona norvegese	9,792
Kuna croata	7,5307
Rublo russo	83,2159
Lira turca	11,0656
Dollaro australiano	1,5544
Real brasiliano	6,5907
Dollaro canadese	1,4389
Yuan cinese	7,4239
Dollaro di Hong Kong	9,0297
Rupia indonesiana	16570,39
Shekel israeliano	3,63
Rupia indiana	86,604
Won sudcoreano	1363,97
Peso messicano	24,073
Ringgit malese	4,8135
Dollaro neozelandese	1,626
Peso filippino	58,56
Dollaro di Singapore	1,5637
Baht tailandese	38,568
Rand sudafricano	17,9158

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06745
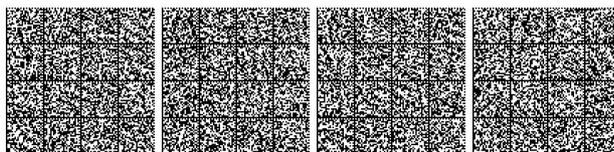
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 novembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1578
Yen	131,9
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,546
Corona danese	7,4381
Lira Sterlina	0,84823
Fiorino ungherese	358,88
Zloty polacco	4,5875
Nuovo leu romeno	4,9494
Corona svedese	9,912
Franco svizzero	1,0568
Corona islandese	150,2
Corona norvegese	9,861
Kuna croata	7,5195
Rublo russo	83,3463
Lira turca	11,2219
Dollaro australiano	1,5574
Real brasiliano	6,5663
Dollaro canadese	1,4386
Yuan cinese	7,4082
Dollaro di Hong Kong	9,0114
Rupia indonesiana	16594,39
Shekel israeliano	3,6291
Rupia indiana	86,2355
Won sudcoreano	1369,05
Peso messicano	24,0953
Ringgit malese	4,8089
Dollaro neozelandese	1,622
Peso filippino	58,611
Dollaro di Singapore	1,5627
Baht tailandese	38,624
Rand sudafricano	17,8613

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06746

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 novembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1569
Yen	131,77
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,469
Corona danese	7,4377
Lira Sterlina	0,8535
Fiorino ungherese	359,86
Zloty polacco	4,6067
Nuovo leu romeno	4,9494
Corona svedese	9,906
Franco svizzero	1,0554
Corona islandese	150,2
Corona norvegese	9,859
Kuna croata	7,524
Rublo russo	82,7443
Lira turca	11,2503
Dollaro australiano	1,5602
Real brasiliano	6,4833
Dollaro canadese	1,4365
Yuan cinese	7,3983
Dollaro di Hong Kong	9,0059
Rupia indonesiana	16618,72
Shekel israeliano	3,6052
Rupia indiana	86,0955
Won sudcoreano	1369,33
Peso messicano	23,8191
Ringgit malese	4,8052
Dollaro neozelandese	1,6235
Peso filippino	58,579
Dollaro di Singapore	1,5627
Baht tailandese	38,542
Rand sudafricano	17,5896

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06747
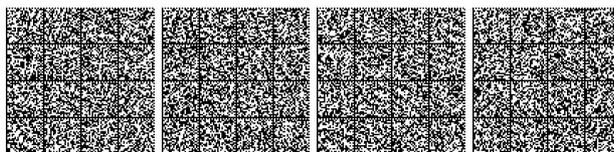
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 novembre 2021

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1519
Yen	130,98
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,275
Corona danese	7,4376
Lira Sterlina	0,85545
Fiorino ungherese	359,5
Zloty polacco	4,6037
Nuovo leu romeno	4,9496
Corona svedese	9,9033
Franco svizzero	1,0559
Corona islandese	150,2
Corona norvegese	9,8878
Kuna croata	7,5218
Rublo russo	82,0294
Lira turca	11,1858
Dollaro australiano	1,5594
Real brasiliano	6,4193
Dollaro canadese	1,4341
Yuan cinese	7,3756
Dollaro di Hong Kong	8,967
Rupia indonesiana	16504,97
Shekel israeliano	3,5875
Rupia indiana	85,5415
Won sudcoreano	1366,75
Peso messicano	23,6152
Ringgit malese	4,7919
Dollaro neozelandese	1,6242
Peso filippino	57,949
Dollaro di Singapore	1,5581
Baht tailandese	38,341
Rand sudafricano	17,5039

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

21A06748

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-275) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
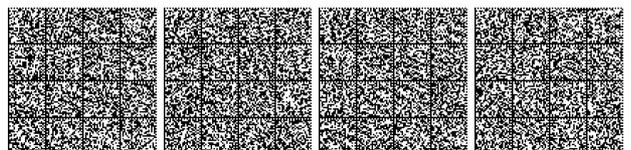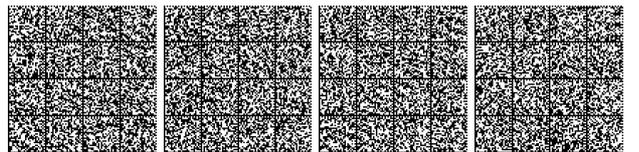
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.